

Sospensione dell'attività degli Agenti della riscossione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al nuovo differimento al 30 aprile 2021 del termine finale di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 28 febbraio 2021.

Sospensione riscossione

Premessa

Il DL Sostegni n. 41/2021 ha introdotto diverse misure di sostegno in materia di aiuto alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. Tra queste, è prevista la proroga della sospensione delle attività dell'agente della riscossione. Infatti, il suddetto decreto interviene sulla attività di riscossione prevedendo la proroga della sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dei termini di versamento delle somme dovute all'Agente della Riscossione.

Proroga periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Il DL Sostegni prevede l'allungamento del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento relative alle entrate tributarie e non emesse dagli agenti della riscossione.

In particolare, viene spostata dal **28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione.**

Atti/documenti rientranti nella sospensione:

- ✓ Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione;
- ✓ Accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- ✓ Avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- ✓ Atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione;
- ✓ Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali;
- ✓ Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali;

affidati all'Agente della Riscossione.



NOTA BENE – Per le persone fisiche che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza in uno dei seguenti comuni Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'; e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, **i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **31 maggio 2021**.




ATTENZIONE! - Il contribuente, al fine di evitare l'attivazione di attività di recupero da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ha la possibilità di poter richiedere il rateizzo entro e non oltre il 31 maggio 2021 – termine ultimo per il versamento.

Si ricorda che durante il periodo di sospensione, ovvero fino al 30 aprile 2021, come stabilito dal D.L. Sostegni, l'Amministrazione Finanziaria/Riscossione non attiverà alcuna procedura cautelare o esecutiva

Proroga notifica cartelle di pagamento

Dalla proroga dei termini di versamento, appena descritta, consegue una proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, determinando di fatto un differimento nel tempo.

In particolare, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione **i termini di decadenza e prescrizione relativi sono prorogati di 24 mesi:**



Rottamazione ter e saldo e stralcio

Il DL interviene anche sulla rottamazione ter e sul saldo e stralcio, stabilendo che il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, e di quelle con termine il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e quindi non determina l'inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021	→	per le rate in scadenza nel 2020;
entro il 30 novembre 2021	→	per le rate del 2021.

Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti